



Contopiù

**PROGRAMMA DI RISPARMIO
PREVIDENZIALE**

V302/92

Condizioni di Assicurazione

DEFINIZIONI

Per una più facile e corretta interpretazione delle norme si danno le definizioni di alcuni termini riportati nelle Condizioni di Assicurazione:

SOClETÀ:	L'impresa assicuratrice (Sara Vita)	PREMIO:	L'importo dovuto dal Contraente alla Società
CONTRAENTE:	Chi stipula il Contratto con la Società	RISERVA MATEMATICA:	L'importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali
ASSICURATO:	La persona sulla cui vita è stipulato il contratto	DIFFERIMENTO:	Periodo al termine del quale vengono liquidate le prestazioni assicurate.
BENEFICIARI:	Coloro ai quali spettano le somme assicurate		

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

Art. 1 - Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dagli allegati rilasciati dalla Società stessa.

Art. 2 - Entrata in vigore dell'assicurazione

L'assicurazione entra in vigore ed ha quindi efficacia soltanto dal momento in cui sia stata pagata la prima rata di premio convenuta ed il Contraente abbia ritirato l'originale di polizza. Qualora la polizza preveda una data di effetto posteriore, rispetto a quella in cui vengono espletate le suddette formalità, l'assicurazione entra in vigore dalla data stessa.

Art. 3 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o dalla sua riattivazione, la polizza è incontestabile per reticenze o dichiarazioni erronee rese dal Contraente e dall'Assicurato nella proposta di Assicurazione e negli altri documenti, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede, e salvo la rettifica del capitale e della rendita assicurata in base all'età dell'Assicurato, quando quella denunciata risulta errata.

Art. 4 - Rischio di morte

Il rischio della morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.

In questi casi la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso, ovvero, nel caso di suicidio, il valore di riduzione, se maturato per un importo superiore.

Art. 5 - Pagamento del premio

Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite, contro quietanze emesse dalla Direzione Generale, presso la sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato avvio di avvisi di scadenza o l'esazione dei premi precedentemente avvenuta al suo domicilio. È ammessa una dilazione di trenta giorni senza oneri di interessi.

Art. 6 - Riattivazione

Trascorsi trenta giorni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, negli ulteriori cinque mesi il Contraente ha diritto di riattivare l'assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. La riattivazione può pure avvenire entro un ulteriore termine massimo di due anni dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, ma solo previa espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto dei loro esiti.

In ogni caso di riattivazione, l'assicurazione, che nell'intervallo rimane sospesa nei suoi effetti, entra nuovamente in vigore per

l'intero suo valore dal momento in cui è stato pagato l'importo dei premi arretrati e degli interessi ed il Contraente ha ritirato il relativo allegato.

Art. 7 - Risoluzione - Riduzione

Trascorso il termine di cui al precedente articolo, si determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti alla Società.

Tuttavia se risultano pagate almeno tre annualità di premio, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione, determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali e/o secondo i valori riportati nella tabella annessa.

Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione, salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali.

Art. 8 - Riscatti - Prestiti

La Società, su richiesta scritta del Contraente, consente, qualora siano state pagate almeno tre annualità di premio:

- la risoluzione del contratto, pagando come premio di riscatto, l'importo determinabile secondo i criteri di calcolo contenuti nelle Condizioni Speciali e/o secondo i valori riportati nella tabella annessa;
- la concessione di prestiti ad interessi, nei limiti del valore del riscatto di cui alla lettera a.;
- la concessione di prestiti senza interessi, qualora l'Assicurato abbia dovuto sottoporsi ad operazioni di alta chirurgia, per la somma occorsa per pagare le spese dell'atto operatorio, senza peraltro superare (tenuto conto dei prestiti eventualmente esistenti) il valore di riduzione del capitale assicurato in caso di morte, calcolato secondo l'articolo 7, e purché la polizza sia al corrente col pagamento dei premi;
- la concessione dei prestiti, nel limite del valore di riscatto di cui alla lettera a., con abbuono degli interessi per la durata di un anno, qualora il relativo importo venga utilizzato per corrispondere all'Eriario la tassa di successione eventualmente dovuta dal Contraente a seguito dell'avvenuto decesso di persona di famiglia (il coniuge, i genitori, i figli ed i germani).

Le assicurazioni temporanee in caso di morte, le assicurazioni in caso di vita ed in caso di sopravvivenza non hanno valore di riscatto e quindi di prestito, quando non prevedano la restituzione dei premi.

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di richiesta.

Art. 9 - Cessione - Pegno - Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatane).

Art. 10 - Beneficiario

Il Contraente designa il beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione del beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, di prestito, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del beneficiario.

La designazione del beneficiario e le sue eventuali revocazioni o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

Art. 11 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. È comunque necessario il certificato di nascita dell'Assicurato che può essere consegnato sin dal momento della stipulazione del contratto o che, in difetto, verrà richiesto con lettera raccomandata della Società all'Assicurato subito dopo la stipulazione.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato debbono inoltre consegnarsi:

- certificato di morte;
- relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;

— ulteriore documentazione di carattere sanitario eventualmente ritenuta necessaria dalla Società.

Verificatasi la scadenza o la risoluzione del Contratto, la Società esegue il pagamento entro i 30 giorni dal ricevimento della documentazione dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi maturati, a partire dal termine stesso a favore dei beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente agenzia della Società.

Art. 12 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di Roma.

ASSICURAZIONE DI CAPITALE DIFFERITO CON CONTROASSICURAZIONE A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE - TARIFFA 511 CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 — Rivalutazione annuale del capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza il capitale assicurato in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella «Clausola di Rivalutazione».

Il capitale sarà rivalutato con le stesse modalità anche al termine del differimento.

Art. 2 — Determinazione della somma liquidabile in caso di morte dell'Assicurato nel corso del differimento

In caso di morte dell'Assicurato prima del termine del differimento verrà liquidato un importo uguale al premio unico netto rivalutato. Il premio unico netto rivalutato si determina applicando al premio unico netto versato la stessa misura e le stesse modalità di rivalutazione previste per il capitale assicurato.

Art. 3 — Biglietto

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato dopo trascorso almeno un anno dalla data della sua stipulazione e fino al termine del differimento.

Il valore di riscatto è uguale al valore attuale del capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di richiesta del riscatto, calcolato al tasso annuo del 5,25% per il periodo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella del termine del differimento. Qualora l'importo ottenuto risulti superiore a quello liquidabile in caso di morte dell'Assicurato a tale data, vie-

ne liquidato immediatamente un importo uguale alla somma pagabile in caso di morte, mentre la differenza verrà liquidata al termine del periodo di differimento in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale data, rivalutata annualmente in base a quanto previsto al punto A della «Clausola di Rivalutazione».

Art. 4 — Opzioni

Su richiesta del Contraente, da effettuarsi entro il termine del differimento, il capitale rivalutato, pagabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato a tale epoca, potrà essere convertito in una delle seguenti forme:

- a) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile vita naturali durante dell'Assicurato; oppure
- b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni; oppure
- e) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto designato.

La rendita annua vitalizia di opzione sarà determinata sulla base dell'apposita tariffa corrispondente all'opzione prescelta e verrà rivalutata ad ogni successivo anniversario nella misura stabilita al punto A della «Clausola di Rivalutazione» della tariffa di opzione medesima.

FONDO PIÙ

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazione sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate nella misura e secondo le modalità appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal regolamento «Fondo Più», attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara entro il 1° marzo di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3 del regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve essere inferiore al 70%.

La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento attribuito, diminuito del tasso tecnico del 4% già conteggiato nel calcolo del premio.

B) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto viene rivalutato mediante aumento a totale carico della Società della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A, entro il 1° maggio che precede il suddetto anniversario. Da tale anniversario il capitale assicurato per il caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento ed il capitale liquidabile per il caso di sua premiorienza, vengono aumentati nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti da precedenti rivalutazioni.

REGOLAMENTO

.1 — Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Sara Vita spa, che viene contraddistinta con il nome di FONDO PIÙ.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di FONDO PIÙ.

.2 — La gestione di FONDO PIÙ è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare N. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

.3 — La gestione di FONDO PIÙ è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di

cui al D.P.R. 31/03/75 A 136, la quale attesta la rispondenza della gestione FONDO PIÙ al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a FONDO PIÙ, il rendimento annuo di FONDO PIÙ quale descritto al seguente punto 4, e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

4 — Il rendimento annuo di FONDO PIÙ per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di FONDO PIÙ di competenza di quell'esercizio, al valore medio del fondo stesso.

Per risultato finanziario di FONDO PIÙ si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio — compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO PIÙ — al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimen-

to al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO PIÙ e cioè al pezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO PIÙ per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio del fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di FONDO PIÙ.

La consistenza media annua di titoli, e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO PIÙ.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO PIÙ l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

5 — La Società si riserva di apportare al punto 4, di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

FONDO SOCI

CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita per le quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate secondo quanto di seguito riportato. A tal fine la Società utilizzerà i risultati conseguiti con lo specifico FONDO SOCI secondo quanto previsto dal regolamento riportato di seguito.

A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara entro il 1° maggio di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli assicurati, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3 del regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore all'80%. Il rendimento attribuito non potrà superare il rendimento annuo di cui al punto 3 del regolamento diminuito di 1 punto. La misura annua di rivalutazione sarà uguale al rendimento attribuito, diminuito del tasso tecnico del 4% già conteggiato nel calcolo del premio.

REGOLAMENTO

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quelle delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome di FONDO SOCI.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del FONDO SOCI.

La gestione del FONDO SOCI è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare n. 71 del 26/03/87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2. La gestione del FONDO SOCI è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n. 136, la quale ne attesta la rispondenza al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al FONDO SOCI, il rendimento annuo dello stesso come descritto al seguente punto 3 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3. Il tasso di rendimento annuo del FONDO SOCI per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando al valore medio del FONDO SOCI un importo pari alla somma algebrica tra il risultato finanziario di competenza di quell'esercizio e il risultato tecnico rilevato ed attribuito all'esercizio stesso secondo la procedura descritta nel seguito del presente articolo. Per valore medio del FONDO SOCI si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del FONDO SOCI. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO SOCI. Ai fini della determinazione del rendimento annuo del FONDO SOCI l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre del medesimo anno.

Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio — compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del FONDO SOCI — al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel

B) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata, a norma del punto A), entro il 1° maggio che precede il suddetto anniversario.

Da tale anniversario il capitale assicurato per il caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine del differimento ed il capitale liquidabile per il caso di sua premorienza, vengono aumentati nella stessa misura e quindi il contratto stesso si considera come sottoscritto sin dall'origine per i nuovi importi assicurati. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere, comprensive di quelle derivanti le precedenti rivalutazioni.

FONDO SOCI e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel FONDO SOCI stesso per i beni già di proprietà della Società. Per risultato tecnico di esercizio deve intendersi il valore risultante dalla somma delle due quantità seguenti:

- la differenza tra i premi di rischio relativi alle garanzie caso morte e le somme liquidate e/o riservate a causa di decesso di competenza dell'esercizio; i premi di rischio di competenza sono calcolati come semisomma dei premi di rischio relativi alle polizze ed alle prestazioni in vigore al termine dell'esercizio e quelli delle polizze e delle prestazioni in vigore al termine dell'esercizio precedente; i premi di rischio sono calcolati in base alle stesse tavole di mortalità utilizzate per il calcolo dei tassi di premio di tariffa.
- la differenza tra l'ammontare dei caricamenti relativi ai premi di competenza e le spese di competenza della gestione, per l'esercizio; le spese di competenza, al netto dei costi considerati nella determinazione dei rendimenti finanziari, sono attribuite in forma diretta per quanto concerne gli oneri di acquisizione, di incasso ed eventuali altre spese direttamente riconducibili al FONDO SOCI, mentre gli oneri generali di amministrazione ed altri eventuali oneri comuni saranno attribuiti nella stessa proporzione in cui i premi di competenza del FONDO SOCI stanno al totale dei premi della Società per l'esercizio interessato; i caricamenti, relativi ai premi di competenza del FONDO SOCI che concorrono alla formazione dei premi del bilancio dell'esercizio interessato, sono rilevati analiticamente in base alle funzioni di caricamento utilizzate per il calcolo dei tassi di premio di tariffa; la rilevazione dei caricamenti sarà effettuata con criteri omogenei rispetto all'imputazione delle corrispondenti voci di spesa, con particolare riguardo agli oneri di acquisizione e includerà anche l'importo degli accessori di polizza incassati nell'esercizio.

Ove la somma tra le quantità di cui ai punti a) e b) risultasse non positiva, la stessa, per l'anno interessato, potrà essere convenzionalmente posta pari a zero, previa decisione del Consiglio di Amministrazione.

4. La Società si riserva di apportare al punto 3, di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Ari. 1 — Prospetto dei capitali e dei premi

IL PROSPETTO DEI CAPITALI E DEI PREMI allegato alla polizza riporta i capitali assicurati con ciascuno dei PREMI RICORRENTI che saranno versati dal Contraente alla data di decorrenza e a ciascun anniversario di detta data cadente nel periodo di durata contrattuale.

Art. 2 — Pagamento dei premi ricorrenti

La Società garantisce il capitale indicato nel "PROSPETTO DEI CAPITALI E DEI PREMI" a condizione che il correlativo premio venga versato alla scadenza indicata nello stesso prospetto. È ammessa, per il pagamento del premio, una dilazione di 30 giorni senza aggravio di interessi.

Nel caso di pagamento oltre il 30° giorno, ma comunque non oltre i 12 mesi alla data della scadenza, il Contraente può provvedere al versamento corrispondendo il premio scaduto maggiorato, in proporzione al tempo decorso dalla sua scadenza, degli interessi tecnici calcolati in base ad una aliquota che si ottiene sommando 4 punti alla misura percentuale della rivalutazione applicata alla polizza nell'ultimo anniversario.

Art. 3 — Versamenti integrativi

A condizione che risulti già versato il premio ricorrente previsto per la scadenza anniversaria immediatamente precedente, possono essere effettuati versamenti integrativi, ciascuno per un importo non inferiore al 10% (con un minimo di L. 150.000) e non superiore al 100% del premio ricorrente, purché la somma del premio ricorrente e dei versamenti integrativi effettuati nello stesso anno non superi l'importo di L. 5.000.000.

Il capitale corrispondente al versamento integrativo si ottiene riducendo il capitale indicato nel PROSPETTO DEI CAPITALI E DEI PREMI in corrispondenza del premio ricorrente dovuto alla scadenza immediatamente precedente, nella proporzione in cui il versamento integrativo sta all'importo del premio ricorrente suddetto.

Per versamenti effettuati oltre 30 giorni alla data di scadenza del premio ricorrente indicata nel prospetto, il capitale determinato a norma del punto precedente va ridotto moltiplicandolo per il coefficiente della tabella in calce riportata corrispondente al numero intero di mesi decorsi dalla data di scadenza del premio ricorrente alla data di pagamento del versamento integrativo.

La misura di rivalutazione, da applicare ai capitali assicurati con i versamenti integrativi al primo anniversario di polizza successivo dalla data di versamento, si ottiene riducendo la misura di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione in proporzione al periodo di tempo compreso tra la data di versamento del premio integrativo e l'anniversario immediatamente successivo.

Non è possibile effettuare versamenti integrativi se mancano meno di cinque anni interi alla data di scadenza della polizza.

4) Variazione premi ricorrenti

Il Contraente può chiedere, in qualunque momento, di ridurre l'importo del premio ricorrente in misura però non inferiore al 50% del premio indicato nel "PROSPETTO DEI CAPITALI E DEI PREMI" entro un minimo assoluto di L. 1.500.000.

Parimenti il Contraente può chiedere — a condizione che manchino almeno cinque anni alla scadenza della polizza — di aumentare l'importo del premio ricorrente fino ad un massimo di L. 5.000.000. In tal caso a partire dalla scadenza anniversaria successiva alla data di richiesta il Contraente verserà il nuovo premio ricorrente e il capitale corrispondente si otterrà variando il capitale indicato nel "PROSPETTO DEI CAPITALI E DEI PREMI" in proporzione alla variazione del premio ricorrente.

Resta ferma l'applicazione degli interessi tecnici previsti al precedente punto 2) se il versamento viene effettuato oltre il 30° giorno dalla data di scadenza del premio ricorrente.

Art. 5 — Certificati di assicurazione

Al pagamento dei premi ricorrenti, dei versamenti integrativi o dei versamenti ridotti, viene rilasciato al Contraente un "certificato di assicurazione" con l'indicazione del capitale assicurato a scadenza e dell'importo del premio versato.

Al tal fine il certificato n. 1 è rappresentato dalla polizza per la quale sia stato versato il premio di perfezionamento.

Art. 6 — Interruzione dei versamenti

Il Contraente ha facoltà di interrompere in qualunque momento i versamenti previsti nel "PROSPETTO DEI CAPITALI E DEI PREMI" restando inteso che i capitali garantiti sono unicamente quelli acquisiti con i versamenti effettuati quali risultano dai "certificati di assicurazione".

Art. 7 — Prestiti e anticipazioni

Il Contraente ha la facoltà di richiedere prestiti con interessi oppure anticipazioni senza interessi, entro il limite del valore di riscatto della polizza. In caso di prestiti con il pagamento degli interessi la polizza rimane in pieno vigore; in caso di anticipazioni senza interessi o nel caso di mancato pagamento degli interessi previsti per il prestito concesso, sulla polizza si applicherà il riscatto d'ufficio riducendo o azzerando il capitale assicurato con uno o più versamenti a partire dal primo.

Al Contraente sarà comunicato l'importo del capitale ridotto a seguito del riscatto d'ufficio.

Art. 8 — Prestazioni di polizza

Le prestazioni liquidabili a scadenza, per decesso o per riscatto saranno pari alla somma delle prestazioni garantite per lo stesso motivo con ciascuno dei versamenti effettuati determinate a norma delle Condizioni Speciali della tariffa 511 riportate in polizza.

Tabella dei coefficienti per versamenti integrativi.

Mesi	Coefficiente	Mesi	Coefficiente	Mesi	Coefficiente	Mesi	Coefficiente
1	0,997	4	0,987	7	0,977	10	0,968
2	0,993	5	0,984	8	0,974	11	0,965
3	0,990	6	0,981	9	0,971		

CLAUSOLA ESCLUSIONE PRESTITI

Premesso che la concessione di prestiti è subordinata alla maturazione del diritto al riscatto, si precisa che, a parziale deroga di quanto indicato nell'art. 8 delle Condizioni Generali di Polizza, è

su esplicita richiesta del Contraente, nei primi cinque anni a decorrere dalla stipulazione del contratto, non è consentita la concessione di prestiti.

CESSIONE LEGALE

Una quota del 20% della somma assicurata con la Polizza viene ceduta all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, a norma dell'art. 23 del T.U. delle Leggi sulle Assicurazioni Private e successive mo-

dificazioni. La quota ceduta è garantita dallo Stato. In caso di rifiuto da parte dell'Istituto Nazionale, la Società ne darà comunicazione scritta all'interessato.

*Provvediamo con rapidità
alla liquidazione ed
al pagamento dei danni,
fornendo altresì adeguata assistenza
agli Assicurati attraverso una rete
di centinaia di operatori specializzati,
distribuita in tutte le principali località*

SARA assicurazioni

SARA VITA

AIA assicurazioni

AGENZIE PRESSO TUTTI GLI AUTOMOBILE CLUB
E LORO DELEGAZIONI